

Obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - morosità - Cass. n. 14158/2020

Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - morosità - Obbligazione relativa al pagamento del canone - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Oggetto - Danno da ritardo non coperto dagli interessi - Esclusività - Prova del maggior danno - Necessità.

L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14158 del 08/07/2020 (Rv. 658371 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1224](#), [Cod_Civ_art_1277](#), [Cod_Civ_art_1282](#), [Cod_Civ_art_1587](#)

corte

cassazione

14158

2020